

minore, e il suddetto mantenga le lettere sul suo copio di lettere.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Castinelli è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ora domando al deputato Castinelli se accetta la proposta Demarelli.

CASTINELLI. Accetto.

GIANONE. A me sembra che tutto ben ponderato, al meglio sia di ritornare alla prima proposta del Ministero abbandonando il principio, cioè il primo paragrafo ed anche il primo alinea dell'articolo proposto dalla Commissione. Infatti qual è il motivo per cui si vorrebbe dispensare il libro copialettere dalla formalità del bollo? Egli è affine di non impedire ai negozianti di profittare dell'utile invenzione di quella macchina, merco cui le lettere si copiano in un istante. Ma dico io, è questa la sola formalità a cui sia sottoposto il copialettere? O non havvi ancora l'altra formalità della numerazione e parafrasi del giudice di commercio? Se dunque non possiamo dispensare questo libro da entrambe le formalità, cioè del bollo e della parafrasi del giudice di commercio, tanto vale che le lasciamo sussistere tutte due, poichè col toglierne una sola, quella del bollo, ci priviamo di una certa entrata, ed intanto non otteniamo lo scopo che ci prefiggiamo. Ciò posto, sarebbe meglio sopprimere il primo paragrafo dell'articolo proposto dalla Commissione, secondo che proponeva da principio l'onorevole deputato Sineo, e modificare il primo alinea dell'articolo medesimo, onde il diritto non sia tanto gravoso. Dunque sarebbe meglio tornare alla prima proposta ministeriale, la quale mantiene il diritto del bollo per ogni specie di libri commerciali, ma lo riduce ad una tassa minore.

FARINA P. Io prego l'onorevole preopinante ad osservare essere impossibile applicare il bollo ai fogli sui quali si copiano le lettere colla macchina, perchè la qualità della carta è tale che, sovrappoendosi alla lettera che è di già scritta, questa vi resta impressa, e conseguentemente non è possibile che siffatti fogli siano preventivamente bollati subito poi che la lettera è copiata in tal guisa, si mette in fascio, ed il negoziante, quando è obbligato a presentare il suo copialettere, allora fa trascrivere quella che deve produrre sopra un registro che tiene appositamente, e su cui fa apporre la verificazione. Ma che cosa succede da ciò? Ne avviene che siccome su mille lettere che scrive, a cagion d'esempio, un negoziante, non se ne trasportano sul registro che quelle poche che, od abbisognano o si prevede che possano abbisognare di essere presentate, cosiffatta imposta cagiona seccature ai negozianti, ma frutta ben poco alle finanze.

Ciò premesso, io non dubito di assentire esser conveniente che si dispensi dall'obbligo del bollo il copialettere, ma credo ad un tempo opportuno che si debba accrescere alquanto l'imposta stessa sugli altri registri onde ottenere un compenso di quella che si dovrebbe ricavare, ma che effettivamente non si ricava dal registro summenzionato.

Ripeterò poi che non si debbe perder di vista che la dimensione dei registri dei negozianti è di già enorme, e non ha limiti che nella lunghezza del braccio di chi vi deve scrivere.

Negli usi della vita comune niun si serve di quei grandissimi fogli di carta di cui si valgono i negozianti per i loro registri, ed io prego la Camera di non perder di vista questa condizione in cui sono i registri dei negozianti, ed allora si vedrà che è giusto di sottoporli alla tassa di 15 centesimi invece di 7.

GIANONE. Io domando perfettamente col signor Farina se nel punto che ne vorrebbe al commercio, se noi possiamo metterli in posizione di poter usare di quella macchina per copiar le loro lettere. Ma io ripeto che non può ottenersi questo scopo col togliere sola la formalità del bollo pel copialettere: poichè rimosso quest'ostacolo, ne rimane un altro, quello cioè della numerazione o parafrasi del libro stesso dal giudice di commercio. Sussiste perciò sempre il mio argomento, che o bisogna rimovere ad un tratto le due difficoltà, le due formalità: se no, tanto vale il mantenerle entrambe.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Castinelli.

(La Camera non approva.)

CHARPENTON. Je demande qu'on réduise à dix centimes le droit dont il s'agit. Puisque la Chambre a exempté le livre de copie de lettres, il en restera deux qui produiront 20 centimes; comme en élevant le timbre actuel à 7 centimes, conformément à l'augmentation du tiers portée à l'article 2, on obtiendrait 21 centimes pour les trois livres indiqués par la loi de 1843; on voit que le tarif que je propose ne produirait qu'une diminution insignifiante d'un centime.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta di 10 centesimi invece di 15.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti adunque la redazione della Commissione.

(La Camera approva.)

Viene il terzo paragrafo così concepito:

« I libri di commercio, quantunque già in corso di scrittura od anche interamente scritti, in carta libera, saranno ammessi al bollo straordinario od al visto per bollo senza pagamento di ammenda, e mediante il solo pagamento del diritto dianzi stabilito, purchè siano presentati alla formalità nel termine perentorio di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

Il signor Sella aveva preposto un'aggiunta.

SINDACO GREGORIO. L'aggiunta che aveva proposto parmi che non abbia che fare con questo paragrafo. Essa è stata accettata dalla Commissione, non so quando sia meglio discuterla.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il paragrafo letto.

(La Camera approva.)

Viene ora la proposta del deputato Sella.

SINDACO GREGORIO. Domanderò la parola soltanto per far osservare che questa redazione mi pare sia stata accettata dalla Commissione.

JACQUEMONT GIUSEPPE, relatore. Je ne m'oppose pas à l'admission de cet amendement, car je le trouve parfaitement juste. Les négociants qui ont payé le droit de timbre établi par la loi en vigueur à l'époque où ils ont acquitté le droit, doivent être autorisés à se servir de ces livres timbrés jusqu'à ce que les feuilles en soient remplies.

ARNULFO, commissario regio. Non per contrastare questa facilità al commercio, ma perchè mi pare che quest'aggiunta indurrebbe un'ineguaglianza fra i negozianti, io credo di dover rappresentare alla Camera che non è ammissibile l'aggiunta medesima; diffatti, colui che avesse un libro cominciato il giorno avanti la promulgazione della legge, e colui che avesse il libro sul suo termine nello stesso giorno, si trovano in posizione perfettamente contraria; uno pagherà il maggior diritto che la legge stabilisce, l'altro forcé